



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 maggio 2012:

LEGGE 11 MAGGIO 2012 N.50

TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO ED ARCHIVISTICO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi)

1. Il patrimonio documentario e archivistico costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica la quale lo tutela e lo valorizza, ai sensi della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, quale fonte fondamentale e inalienabile della sua storia e cultura nonché quale rappresentazione della sua memoria complessiva.
2. La tutela di cui al comma che precede è organizzata nell'interesse di Stato al fine di garantire:
 - a) la conservazione del patrimonio documentario e archivistico per la gestione delle attività e per la tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
 - b) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico per la ricerca storica e per la ricerca scientifica;
 - c) la valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico per la promozione della cultura.

TITOLO II PATRIMONIO DOCUMENTARIO E ARCHIVISTICO

Art. 2 (Patrimonio documentario e archivistico della Repubblica)

1. Compongono il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica i documenti e gli

archivi pubblici ai sensi del successivo articolo 3, nonché i documenti e gli archivi privati indicati nell'articolo 4.

2. Gli archivi sono le raccolte di documenti prodotti o ricevuti da qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata per l'esercizio della sua attività, quali che siano la loro data, la loro forma e il loro supporto materiale.

Art.3

(Documenti e archivi pubblici)

1. Per documenti e archivi pubblici si intendono:

- a) i documenti e gli archivi di qualsiasi epoca prodotti o ricevuti dagli organi, uffici, aziende autonome, enti e settori autonomi dello Stato, compresi gli organi costituzionali e gli organismi istituzionali;
- b) i documenti e gli archivi di qualsiasi epoca prodotti o ricevuti dagli istituti, dalle imprese nonché dalle persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico incaricate di funzioni pubbliche, ovvero che gestiscono pubblici servizi;
- c) i documenti e gli archivi che le persone fisiche o giuridiche di diritto privato producono o ricevono nella loro veste di concessionari o gestori di un servizio dello Stato;
- d) gli originali dei rogiti ed i repertori degli atti dei notai sammarinesi defunti, di quelli che abbiano cessato a qualsiasi titolo l'attività professionale ed i sigilli degli stessi notai;
- e) ogni altro documento prodotto o ricevuto nell'esercizio delle loro funzioni da persone fisiche o giuridiche investite di una funzione pubblica, anche se non ancora inserito in un archivio;
- f) i documenti e gli archivi di cui la Repubblica abbia comunque la proprietà.

Art. 4

(Documenti e archivi privati che compongono il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica)

1. Gli archivi privati che compongono il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 sono:

- a) i documenti e gli archivi prodotti o ricevuti dalle persone fisiche o giuridiche e comunque dagli enti e associazioni di carattere politico che abbiano sede nella Repubblica, dai sindacati dei lavoratori, dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dalle associazioni di categoria;
- b) gli archivi prodotti o ricevuti dalle persone fisiche o giuridiche da enti, fondazioni e associazioni di diritto privato che svolgono attività culturale, sociale, assistenziale, scientifica o educativa che abbiano sede nella Repubblica, nonché i documenti e gli archivi di enti, fondazioni e associazioni con sede legale all'estero limitatamente alle sezioni stabilite nel territorio sammarinese;
- c) gli archivi prodotti o ricevuti dagli enti ecclesiastici che hanno la sede o una sezione nel territorio della Repubblica, nonché da qualsiasi altra entità religiosa o confessionale che ha la sede o una sezione nel territorio della Repubblica;
- d) gli archivi prodotti o ricevuti dalle imprese private che hanno sede nella Repubblica, nonché i documenti e gli archivi delle sedi secondarie stabilite nel territorio sammarinese delle imprese che hanno sede legale all'estero;
- e) gli archivi prodotti o ricevuti da ogni altro tipo di ente, fondazione, associazione o impresa con sede o comunque operante nel territorio della Repubblica.

2. Compone inoltre il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica ogni altro documento o archivio di proprietà di persona fisica o giuridica di diritto privato, o comunque da questa posseduto o detenuto, che sia stato dichiarato di interesse storico ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 5

(Regime giuridico dei documenti e archivi pubblici)

1. I documenti e gli archivi pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), sono di proprietà dello Stato e appartengono al suo patrimonio indisponibile secondo il regime stabilito per i beni patrimoniali indisponibili dalla normativa vigente.
2. I documenti e gli archivi pubblici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 rimangono nella detenzione delle persone fisiche o giuridiche che li hanno prodotti o ricevuti, le quali non ne possono disporre ad alcun titolo e sono assoggettati alle norme della presente legge relative ai documenti e agli archivi pubblici nonché alle norme che disciplinano il patrimonio indisponibile dello Stato di cui al comma 1.
3. Nessuno può detenere senza averne diritto o senza averne titolo gli archivi pubblici di cui all'articolo 3. Essi devono essere restituiti senza indugio quando l'autorità competente ne faccia richiesta.
4. I documenti e gli archivi pubblici di cui all'articolo 3 possono essere oggetto in ogni tempo di un'azione di rivendicazione, o di un'azione di nullità degli atti compiuti in violazione dei superiori commi 1 e 2, ovvero di un'azione di reintegrazione del possesso da parte del proprietario o dell'amministrazione archivistica tramite gli organi competenti, o comunque di qualsiasi azione giudiziaria indirizzata alla tutela della loro proprietà, del loro possesso, nonché della loro integrità. Le azioni di cui al presente comma sono imprescrittibili.

Art. 6

(Regime giuridico dei documenti e archivi privati)

1. Salvi i casi di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del successivo articolo 27, l'inserimento dei documenti e degli archivi privati nel patrimonio documentario e archivistico della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 non comporta il trasferimento della loro proprietà allo Stato.
2. I documenti e gli archivi di cui all'articolo 4 sono vincolati all'interesse di Stato ai fini di studio e di ricerca. Essi sono alienabili ed esportabili nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli 22 e 25. Di essi deve essere salvaguardata l'integrità materiale e l'organicità archivistica ai sensi dell'articolo 22.

TITOLO III ARCHIVIO DI STATO

Art. 7

(Attribuzioni dell'Archivio di Stato)

1. L'Archivio di Stato, nel perseguire la missione e le funzioni previste dall'articolo 45 dell'allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 per la realizzazione dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge, tutela il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica e sovrintende alla sua conservazione, assicurandone la fruizione e determinando le modalità atte a garantire la consultazione, tramite l'organizzazione dei lavori d'inventariazione e di classificazione dei documenti e dei fondi di archivio e tramite attività volte alla preservazione e al restauro dei singoli documenti.
2. Ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1, l'Archivio di Stato cura la valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico della Repubblica predisponendo o promuovendo la formazione degli strumenti scientifici e culturali idonei, promuovendo e

realizzando le iniziative indirizzate a tal fine, nonché promuovendo accordi e convenzioni indirizzati alla valorizzazione del patrimonio documentario ed archivistico.

3. In particolare, l'Archivio di Stato collabora con gli altri istituti culturali e di conservazione pubblici e privati, promuovendo accordi e intese e partecipando alle iniziative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio documentario e archivistico quale strumento per la valorizzazione e per la fruizione del patrimonio culturale della Repubblica.

4. L'Archivio di Stato vigila sulle attività di creazione, gestione e conservazione degli archivi correnti degli uffici e dei soggetti di cui all'articolo 3, intervenendo in particolare sulla definizione dei relativi criteri e standard procedurali per l'adozione del sistema di gestione documentale degli archivi cartacei e digitali con particolare riguardo anche ai criteri di conservazione dei documenti e dei dati nel tempo, nonché intervenendo sulle operazioni di selezione e scarto della documentazione.

5. L'Archivio di Stato vigila sugli altri documenti e archivi che compongono il patrimonio documentario e archivistico della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 e provvede o concorre alla loro tutela e conservazione nei casi previsti dalla legge.

6. Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, l'Archivio di Stato vigila inoltre affinché sia garantita la consultazione dei documenti e degli archivi di cui all'articolo 4 e, se necessario, promuove i provvedimenti utili a tal fine.

Art. 8

(Restauro dei documenti antichi)

1. Ai fini di cui all'art. 1 e all'articolo 7 commi 1 e 3 l'Archivio di Stato sovrintende e coordina le attività di restauro del patrimonio documentale che esegue in autonomia o in collaborazione con altre UO dell'Amministrazione o di strutture specializzate esterne alla stessa. Apposito regolamento applicativo disciplinerà tale materia, prevedendo la consultazione della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte di cui all'articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87, in casi particolari.

Art. 9

(Materiale conservato)

1. L'Archivio di Stato conserva il patrimonio documentario di Stato, così come specificato nell'articolo 3. Inoltre conserva:

- a) i documenti e gli archivi che vi siano depositati per disposizione di legge o per altro titolo;
- b) i sigilli non più usati dallo Stato e dai suoi pubblici ufficiali, organi, uffici, enti, e rappresentanze, nonché i punzoni delle monete o delle medaglie della Repubblica.

Art. 10

(Trasferimenti)

1. E' consentito il trasferimento temporaneo di documenti conservati nell'Archivio di Stato per specifiche e motivate necessità di servizio di Stato o per la partecipazione a mostre, convegni e iniziative di carattere culturale.

2. Il trasferimento temporaneo è disposto dal Dirigente dell'Archivio di Stato.

3. Il trasferimento temporaneo di documenti fuori territorio è disposto dal Dirigente dell'Archivio di Stato previa autorizzazione scritta del Segretario di Stato competente e da comunicarsi alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte di cui all'articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art. 11

(Scarto)

1. Il Dirigente dell'Archivio di Stato autorizza, con parere motivato, anche con l'eventuale supporto tecnico di altre Unità Organizzative dell'Amministrazione, lo scarto di documenti su proposta dei Dirigenti/Responsabili delle Unità Organizzative del Settore Pubblico Allargato, tenuto conto del relativo piano di conservazione e scarto da essi predisposto.
2. Nessun versamento può essere eseguito se non siano state completate le operazioni di scarto.

Art. 12

(Versamento)

1. Gli organi, gli enti, gli uffici e i soggetti elencati alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 versano all'Archivio di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 20 anni.
2. I documenti e gli archivi degli organi, enti e uffici pubblici soppressi sono versati all'Archivio di Stato all'atto della soppressione. Per i casi di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3, i relativi documenti sono versati all'Archivio di Stato altresì all'atto della revoca della concessione o all'atto della dismissione della gestione del pubblico servizio ovvero al termine dell'esercizio della funzione pubblica.
3. Gli originali dei rogiti notarili, i repertori ed i sigilli, ai sensi del comma 1 lettera d) dell'articolo 3 devono essere versati all'Archivio Notarile a cura dell'interessato o, in caso di morte del notaio, a cura degli eredi, non oltre trenta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla data della morte.
4. In caso di mancato adempimento il Dirigente dell'Archivio di Stato assegna un congruo termine perentorio al notaio interessato o agli eredi affinché eseguano il versamento. Trascorso infruttuosamente tale termine, a seguito di relativa comunicazione, il Dirigente dell'Archivio di Stato adotta i provvedimenti di competenza per il versamento coattivo.
5. Il Dirigente dell'Archivio di Stato può disporre in ogni momento, anche in deroga al termine di cui al comma 1, il versamento di documenti quando vi sia il pericolo della loro dispersione o del loro danneggiamento. Dispone inoltre il versamento dei documenti e degli archivi di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 3 ogni volta che abbia notizia della loro esistenza.
6. All'atto di ciascun versamento, è redatto in duplice originale un processo verbale, contenente in allegato l'inventario dettagliato, comprensivo di eventuali indicazioni in merito a serie documentarie o singoli documenti che possano essere soggetti a dichiarazione di riservatezza ai sensi del successivo articolo 18, del materiale documentario versato, sottoscritto dal Dirigente/Responsabile della UO che esegue il versamento oppure dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o da altro eventuale depositante nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 3, ovvero dal notaio che ha cessato l'attività o dagli eredi del notaio defunto, nonché dal Dirigente dell'Archivio di Stato.
7. Un esemplare del processo verbale di cui al superiore comma 6 è consegnato a chi esegue il versamento; il secondo esemplare è trattenuto dall'Archivio di Stato. Le spese del versamento sono a carico dell'ente o della persona fisica o giuridica o del notaio che lo esegue.

Art. 13

(Archivio Notarile e diritti degli eredi del notaio)

1. L'Archivio di Stato gestisce separatamente l'Archivio Notarile.
2. Agli eredi del notaio defunto sono riservati i diritti spettanti per i testamenti depositati presso l'Archivio.
3. I diritti di cui al comma 2 devono essere versati all'Archivio Notarile da chi richiede

l'apertura del testamento nella misura corrispondente al tariffario notarile e devono essere devoluti agli eredi del notaio se sono dagli stessi richiesti entro un anno dall'apertura del testamento, in caso contrario sono incamerati dallo Stato. L'apertura e la pubblicazione dei testamenti e conseguenti formalità sono svolte dal Dirigente dell'Archivio di Stato secondo le disposizioni vigenti in materia notarile.

Art. 14
(Archivi Correnti)

1. E' compito dell'Archivio di Stato vigilare sugli archivi correnti, cartacei o digitali, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3, definendo i criteri relativi alla creazione, gestione e conservazione degli archivi correnti delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla predisposizione di standard e metodologie condivise e il più possibile uniformi per l'introduzione di un sistema informatico di gestione documentale che garantisca i necessari requisiti di sicurezza, integrità ed autenticità dei dati conservati negli archivi informatici e trasmessi per via telematica.
2. A tal fine, ai soggetti di cui al comma che precede, è fornito il necessario supporto tecnico per la periodica predisposizione dei piani di gestione documentaria dell'archivio e della documentazione corrente di cui al successivo articolo 15.

Art. 15
(Piano di gestione documentaria)

1. Al fine di garantire la tutela e la conservazione dei documenti e degli archivi correnti le amministrazioni, gli enti, i soggetti e le persone indicati al comma 1, lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 3, entro un anno dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma successivo elaborano, d'intesa con l'Archivio di Stato, un piano di gestione documentaria per gli archivi correnti.
2. Con decreto delegato saranno stabiliti i criteri ai quali dovranno conformarsi i piani di gestione documentaria e più in generale il sistema di gestione documentale degli archivi pubblici di cui all'articolo 3.

Art. 16
(Visite e ispezioni)

1. Il Dirigente dell'Archivio di Stato procede d'ufficio a visite e ispezioni dei documenti e degli archivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e).

TITOLO IV
CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI

Art. 17
(Consultabilità dei documenti)

1. I documenti conservati nell'Archivio di Stato sono liberamente consultabili salvo i limiti di seguito indicati:
 - a) i documenti concernenti la politica estera o interna della Repubblica, che siano stati dichiarati di carattere riservato, ai sensi del successivo articolo 18, diventano consultabili dopo 30 anni dalla

data della loro formazione;

- b) i documenti dei processi penali sono consultabili dopo 50 anni dalla conclusione del procedimento.
2. E' facoltà dell'Archivio di Stato estendere il limite alla consultabilità dei documenti conservati al fine di proteggere i dati sensibili e di salvaguardare i documenti stessi, sentito, se del caso, il Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato competente.
3. I documenti di proprietà dei privati e da questi depositati nell'Archivio di Stato o a questo venduti o donati o lasciati in eredità o in legato, sono liberamente consultabili salvo i limiti indicati al precedente comma 1 e salvo quanto disposto al successivo comma 4.
4. I depositanti e coloro che vendono o donano o lasciano in eredità o in legato i documenti possono apporre la condizione del divieto di consultazione di tutti o di parte dei documenti per un periodo non superiore ai 100 anni dalla data della loro formazione. Le limitazioni di cui al presente comma e di cui al comma 1 non operano:
- a) nei confronti dei depositanti, dei venditori, dei donanti, dei testatori e degli autori del legato e di qualsiasi altra persona da questi designata;
- b) nei confronti degli aventi causa dai depositanti, dai donanti, dai venditori e dai testatori o dagli autori del legato quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
5. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di consultazione degli archivi correnti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 3.

Art. 18

(Dichiarazione di riservatezza)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) sono riservati i singoli documenti concernenti la politica estera o interna della Repubblica di volta in volta dichiarati tali con delibera del Congresso di Stato, anche su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato.
2. La dichiarazione di riservatezza può essere revocata in ogni momento con delibera del Congresso di Stato al venir meno dei motivi in base ai quali è stata deliberata.

Art. 19

(Consultazione dei documenti riservati)

1. Il Segretario di Stato competente può autorizzare per iscritto la consultazione per scopi di studio e di ricerca di documenti dei quali è stata dichiarata la riservatezza conservati nell'Archivio di Stato in pendenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. L'autorizzazione è deliberata su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato.
2. I documenti per i quali sia stata concessa anche più di una autorizzazione alla consultazione ai sensi del comma 1 non cessano in alcun modo di essere riservati e possono essere ulteriormente consultati da altri interessati solo previa espressa e specifica autorizzazione.

TITOLO V DOCUMENTI E ARCHIVI PRIVATI

Art. 20

(Archivi Privati)

1. L'Archivio di Stato vigila sulla conservazione e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 4,

secondo le disposizioni della presente legge.

2. Al fine di mantenere un monitoraggio costante del patrimonio documentale e archivistico della Repubblica:

- a) cura la predisposizione di un censimento degli archivi privati di cui all'articolo 4;
- b) provvede ad accertare d'ufficio l'esistenza di documenti e archivi di qualsiasi data e consistenza di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico e predispone gli atti iniziali del relativo procedimento;
- c) mantiene gli opportuni rapporti con gli enti e i privati al fine di sollecitarne la collaborazione per la migliore conservazione e tutela dei documenti e degli archivi di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo nonché per la loro valorizzazione e la relativa promozione culturale, e concorda di volta in volta con i privati le modalità di consultazione dei loro archivi ai sensi dell'articolo 17, fornendo il necessario supporto e collaborazione;
- d) cura la compilazione dell'inventario dei documenti e degli archivi dichiarati di interesse storico. L'inventario è redatto in due originali, dei quali uno è consegnato all'interessato e costituisce parte integrante del materiale documentario di cui si tratta e l'altro è depositato presso l'Archivio di Stato per la consultazione a fini di studio e di ricerca.

Art. 21

(Dichiarazione di interesse storico)

1. I documenti e gli archivi di soggetti privati non compresi nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3, e non compresi nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, che, a causa della loro rilevanza storica, sono di interesse di Stato, sono dichiarati documenti o archivi d'interesse storico dal Congresso di Stato su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato, sentita la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte di cui all'articolo 202 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

2. L'amministrazione archivistica accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo i privati di cui al comma 1, per i quali, a causa della loro rilevanza storica, si presuma l'interesse di Stato procedendo a norma del presente articolo.

3. Il Dirigente dell'Archivio di Stato notifica immediatamente con raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario o al possessore o al detentore dei documenti e degli archivi di cui al comma 1 l'inizio del procedimento di dichiarazione di interesse storico.

4. A decorrere dalla notificazione di cui al comma 3 si producono tutti gli effetti della dichiarazione di interesse storico.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'inserimento dei documenti e degli archivi interessati nel patrimonio archivistico della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. La dichiarazione di cui al comma 1 non comporta il trasferimento della proprietà allo Stato.

7. Il provvedimento di dichiarazione di interesse storico è impugnabile ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 22

(Facoltà e doveri dei privati)

1. I privati non compresi nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 e non compresi nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 4, hanno facoltà di chiedere con apposita istanza indirizzata all'amministrazione archivistica che i documenti e gli archivi di cui abbiano la proprietà, il possesso o la detenzione siano dichiarati di interesse storico. In tal caso il Dirigente dell'Archivio di Stato avvia il relativo procedimento a norma dell'articolo 21, comma 1 e secondo le disposizioni che seguono.

2. I privati che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi di cui

facciano parte documenti di data anteriore agli ultimi 100 anni o di singoli documenti di pari data, sono tenuti a darne notizia per iscritto al Dirigente dell'Archivio di Stato che assume i provvedimenti di competenza.

3. Del trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei documenti o degli archivi di cui all'articolo 4, anche di un singolo documento, è data comunicazione in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del trasferimento, al Dirigente dell'Archivio di Stato. In ogni caso il trasferimento fuori territorio non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

4. Della volontà di trasferire a titolo oneroso i documenti o gli archivi di cui all'articolo 4 è data comunicazione in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento al Dirigente dell'Archivio di Stato.

4. 5. I privati di cui all'articolo 4 sono tenuti a custodire e conservare i propri archivi o documenti perché ne sia preservata la sicurezza, l'integrità materiale e l'organicità archivistica. Nell'ambito di queste attività, i privati di cui all'articolo 4 ricevono il supporto e la consulenza dell'Archivio di Stato nel curare l'ordinamento, il relativo inventario e il restauro dei documenti deteriorati.

Art. 23

(Vincolo)

1. Il vincolo all'interesse di Stato ai fini di studio e di ricerca di cui all'articolo 6, comma 2 dei documenti e degli archivi privati di cui all'articolo 4 è imprescrittibile.

2. I documenti e gli archivi privati di cui all'articolo 4 rimangono vincolati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, chiunque ne sia proprietario o ne abbia il possesso o la mera detenzione, anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo, anche illecito, ovvero anche se esportati illecitamente e comunque in qualsiasi paese si trovino.

3. E' obbligo dell'amministrazione archivistica, a tutela dell'interesse di Stato, far valere in ogni occasione e in ogni tempo il vincolo e, se necessario, richiedere l'azione delle autorità diplomatiche e consolari della Repubblica tramite il Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 24

(Deposito volontario e coattivo)

1. I privati proprietari, possessori o detentori possono chiedere di depositare i documenti e gli archivi di cui all'articolo 4 presso l'Archivio di Stato.

2. Il deposito volontario può essere revocato in ogni tempo dagli aventi diritto con l'assunzione dei doveri e degli obblighi di cui alla presente legge.

3. Qualora i proprietari, i possessori o i detentori di documenti o di archivi di cui all'articolo 4, non ottemperino in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla facoltà di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di cui al successivo articolo 25, il Segretario di Stato competente, su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato, ordina il deposito coattivo dell'archivio o dei singoli documenti nell'Archivio di Stato.

4. L'ordine di deposito coattivo è impugnabile ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 25

(Esercizio del diritto di prelazione)

1. Su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato, il Congresso di Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 22, comma 4, può esercitare il diritto di prelazione allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, oppure alle medesime condizioni qualora il bene sia

trasferito senza la previsione di un corrispettivo in denaro. Il Congresso di Stato può rinunciare espressamente entro il medesimo termine al diritto di prelazione su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato. La rinuncia è notificata al più presto con raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati.

2. In caso di necessità il valore economico è determinato dal Congresso di Stato su proposta del Dirigente dell'Archivio di Stato.

3. Qualora l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo designato concordemente dall'alienante e dal Segretario di Stato competente. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal Magistrato Dirigente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. La determinazione del terzo è impugnabile in sede civile in caso di errore o di manifesta iniquità.

4. Qualora la comunicazione di cui all'articolo 22, comma 4, risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di 120 giorni dal momento in cui il Congresso di Stato ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa.

5. Entro i termini indicati dai commi 1 e 4 l'accettazione della prelazione è notificata con raccomandata con avviso di ricevimento all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. In pendenza del termine prescritto dai commi 1 e 4 all'alienante è vietato qualsiasi trasferimento non autorizzato del bene.

6. Sono nulle le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione dello Stato.

7. Qualora il Congresso di Stato eserciti il diritto di prelazione solo su parte degli archivi o dei documenti oggetto della comunicazione, l'alienante può trasferire liberamente i restanti beni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI AL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DELLA REPUBBLICA

Art. 26

(Azione di rivendica)

1. Tutti coloro che esercitano il commercio di materiale documentario e archivistico nonché i titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al Dirigente dell'Archivio di Stato l'elenco dei documenti posti in vendita.

2. Qualora il Dirigente dell'Archivio di Stato accerti che i documenti posti in vendita nei casi suddetti siano di proprietà dello Stato procede prontamente, tramite i Sindaci di Governo, alla loro rivendica adottando tutti i mezzi conservativi necessari alla tutela dell'integrità della proprietà pubblica.

Art. 27

(Espropriazione per pubblica utilità)

1. Il Congresso di Stato, qualora ritenga necessario per motivi di utilità pubblica conseguire la proprietà di un archivio dichiarato di interesse storico o anche di un singolo documento avvia amichevoli trattative al fine di pervenire alla conclusione di un contratto di acquisto formulando una proposta formale vincolante contenente un congruo termine per accettare.

2. Qualora le trattative non abbiano esito positivo e sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Dirigente dell'Archivio di Stato, formula al Congresso di Stato una proposta motivata di espropriazione forzata per pubblica utilità dell'archivio o del documento, salvo indennizzo.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 28
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 28 novembre 1978 n.52 e tutte le norme anche consuetudinarie in contrasto con la presente legge.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2012/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta